AFAM ACCADEMIA DI BELLE ARTI STATALE DI VERONA - AOO AA8NK7I - PR. U. N. 0006978 DEL 07/10/2026 - I.3

ACCADEMIA DI BELLE ARTI VERONA

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 6978/I.3 DEL 07/10/2026

REGOLAMENTO STUDENTI LAVORATORI, STUDENTI GENITORI E STUDENTI CAREGIVER FAMILIARI DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA

IL PRESIDENTE

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132;

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti statale di Verona;

Letto l'art. 11, comma d), dello Statuto, secondo cui il Consiglio Accademico delibera, in conformità ai criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge 508/1999, il regolamento didattico e il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli studenti;

Visto il Regolamento didattico generale D.D.G. 936 del 28/06/2024, approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212;

Letto l'art. 21 comma 2 dello Statuto "I regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio accademico";

Visto il Regolamento studenti lavoratori dell'Accademia di Belle Arti di Verona, approvato con delibera del Consiglio Accademico n. 38/2025 del 09/05/2025 e in vigore dall'A.A. 2025/2026;

Acquisito il parere della Consulta degli studenti;

Vista la delibera del Consiglio Accademico n. 42/2026 del 20/04/2026, con la quale è stata approvata la modifica del vigente Regolamento studenti lavoratori e il contestuale nuovo testo denominato "Regolamento studenti lavoratori e studenti genitori dell'Accademia di Belle Arti di Verona";

Vista la proposta di integrazione del vigente Regolamento studenti lavoratori e studenti genitori, finalizzata all'introduzione dello status di studente/studentessa caregiver familiare;

Considerata l'opportunità di prevedere misure di flessibilità e strumenti compensativi, compatibilmente con la normativa vigente e con gli obiettivi formativi dei corsi, anche in favore degli studenti e delle studentesse che prestano assistenza continuativa a familiari in condizione di disabilità grave, invalidità o non autosufficienza documentata;

Vista la delibera del Consiglio Accademico n. 100/2026 del 24/09/2026, con la quale è stata approvata l'integrazione del Regolamento studenti lavoratori e studenti genitori e il contestuale nuovo testo denominato "Regolamento studenti lavoratori, studenti genitori e studenti caregiver familiari dell'Accademia di Belle Arti di Verona";

Ritenuto di adottare il predetto regolamento;

DECRETA

di adottare il Regolamento studenti lavoratori, studenti genitori e studenti caregiver familiari dell'Accademia di Belle Arti di Verona, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

Il predetto regolamento sostituisce il precedente Regolamento studenti lavoratori e studenti genitori dell'Accademia di Belle Arti di Verona ed entra in vigore dalla data di adozione del presente decreto.

Verona, 07/10/2026

Il Presidente
Marco Giaracuni

Firmato digitalmente da

Marco Giaracuni

CN = Giaracuni Marco

AFAM ACCADEMIA DI BELLE ARTI STATALE DI VERONA - AOO AA8NK7I - PR. U. N. 0006978 DEL 07/10/2026 - I.3

AFAM ACCADEMIA DI BELLE ARTI STATALE DI VERONA - AOO AA8NK7I - PR. U. N. 0006978 DEL 07/10/2026 - I.3

ACCADEMIA DI BELLE ARTI VERONA

REGOLAMENTO STUDENTI LAVORATORI, STUDENTI GENITORI E STUDENTI CAREGIVER FAMILIARI DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Al fine di garantire il diritto allo studio delle studentesse e degli studenti lavoratori, degli studenti genitori e degli studenti caregiver familiari iscritti presso l'Accademia di Belle Arti di Verona fino al completamento del percorso di studi accademico, nel rispetto delle loro specifiche esigenze lavorative, familiari o assistenziali incidenti sulla regolare frequenza delle attività didattiche, il presente regolamento individua e definisce, compatibilmente con la normativa vigente, strumenti dispensativi e/o compensativi e buone pratiche atte a garantire condizioni favorevoli a tale scopo.

Le misure previste dal presente regolamento non comportano una riduzione automatica dell'obbligo di frequenza, né modificano gli obiettivi formativi degli insegnamenti o i criteri di valutazione, ma consentono allo studente di concordare con i singoli docenti eventuali modalità didattiche compensative delle assenze, compatibilmente con la natura dell'insegnamento, con gli obiettivi formativi del corso e con l'organizzazione didattica dell'Accademia.

Articolo 2 – Status di studente lavoratore

1. Si definisce studente lavoratore colui o colei che dichiara di svolgere, alla data di presentazione della Domanda di ammissione o iscrizione, un'attività continuativa di lavoro autonomo o dipendente, anche a tempo determinato, mediante caricamento di apposita documentazione (copia del contratto, iscrizione alla C.C.I.A.A. o al registro Iva per i liberi professionisti) all'interno del portale studenti (registro elettronico – studente – servizi – Richiesta Allegato).

2. L'attività di tirocinio professionale prevista per l'abilitazione alle professioni, gli stage ed altre forme di attività per le quali sia previsto il semplice rimborso spese non sono considerate attività lavorativa ai fini dei benefici di cui al presente regolamento.

Articolo 2 bis – Status di studentessa in gravidanza, studentessa in allattamento e studente genitore

1. Ai fini del presente regolamento, può richiedere il riconoscimento di specifiche misure di agevolazione della frequenza e del percorso didattico:

a) la studentessa in stato di gravidanza, anche a rischio ove documentato;
b) la studentessa in allattamento fino al compimento del dodicesimo mese di vita del figlio;
c) la studentessa madre e lo studente genitore di figlio di età non superiore a sei anni.

2. Il riconoscimento dello status di cui al presente articolo avviene previa presentazione di apposita richiesta tramite portale studenti, corredata da idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente.

3. Lo status di cui al presente articolo consente, compatibilmente con la normativa vigente e con i regolamenti didattici dei corsi, di concordare con i singoli docenti:

a) misure di flessibilità nella frequenza delle attività didattiche, nei limiti della soglia minima eventualmente prevista;
b) attività integrative e/o compensative, anche in modalità a distanza, finalizzate al recupero delle lezioni perse;
c) piani di consegna flessibili per elaborati, revisioni e altre verifiche intermedie;
d) accesso, ove possibile, a ricevimenti, revisioni e colloqui in modalità a distanza;
e) modalità personalizzate di recupero delle attività non frequentate, da definirsi in accordo con il docente;

AFAM ACCADEMIA DI BELLE ARTI STATALE DI VERONA - AOO AA8NK7I - PR. U. N. 0006978 DEL 07/10/2026 - I.3

AFAM ACCADEMIA DI BELLE ARTI STATALE DI VERONA - AOO AA8NK7I - PR. U. N. 0006978 DEL 07/10/2026 - I.3

f) ove necessario e compatibilmente con l'organizzazione didattica, calendarizzazione flessibile delle revisioni e delle verifiche intermedie.

4. Le attività laboratoriali, tecnico-pratiche, di tirocinio o comunque soggette a obbligo di presenza per ragioni didattiche, ordinamentali o di sicurezza non possono essere integralmente sostituite, salvo diversa previsione del regolamento del corso o specifica valutazione del docente responsabile.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento.

Articolo 2 ter – Status di studente/studentessa caregiver familiare

1. Ai fini del presente regolamento, può richiedere il riconoscimento dello status di studente/studentessa caregiver familiare lo studente o la studentessa regolarmente iscritto/a all'Accademia che presti assistenza continuativa a un familiare:

a) con riconoscimento di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992;

b) oppure in condizione di invalidità o non autosufficienza documentata;

c) oppure in altra situazione sanitaria, assistenziale o familiare adeguatamente documentata e valutabile dall'Istituzione.

2. Il riconoscimento dello status di cui al presente articolo avviene previa presentazione di apposita richiesta tramite portale studenti, corredata da:

a) documentazione attestante la condizione del familiare assistito;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale lo studente dichiari il rapporto di parentela, l'assistenza prestata, l'eventuale convivenza e l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione dichiarata;

c) copia di un documento di identità in corso di validità.

3. Lo status di cui al presente articolo consente, compatibilmente con la normativa vigente e con i regolamenti didattici dei corsi, di concordare con i singoli docenti:

a) misure di flessibilità nella frequenza delle attività didattiche, nei limiti della soglia minima eventualmente prevista;

b) attività integrative e/o compensative, anche in modalità a distanza, finalizzate al recupero delle lezioni perse;

c) piani di consegna flessibili per elaborati, revisioni e altre verifiche intermedie;

d) accesso, ove possibile, a ricevimenti, revisioni e colloqui in modalità a distanza;

e) modalità personalizzate di recupero delle attività non frequentate, da definirsi in accordo con il docente;

f) ove necessario e compatibilmente con l'organizzazione didattica, calendarizzazione flessibile delle revisioni e delle verifiche intermedie.

4. Le attività laboratoriali, tecnico-pratiche, di tirocinio o comunque soggette a obbligo di presenza per ragioni didattiche, ordinamentali o di sicurezza non possono essere integralmente sostituite, salvo diversa previsione del regolamento del corso o specifica valutazione del docente responsabile.

5. La documentazione sanitaria, assistenziale o familiare prodotta dallo studente è acquisita esclusivamente dagli uffici competenti ai fini dell'istruttoria amministrativa. Lo studente non è tenuto a esibire tale documentazione ai singoli docenti, essendo sufficiente la certificazione dello status rilasciata dall'Istituzione.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento.

AFAM ACCADEMIA DI BELLE ARTI STATALE DI VERONA - AOO AA8NK7I - PR. U. N. 0006978 DEL 07/10/2026 - I.3

AFAM ACCADEMIA DI BELLE ARTI STATALE DI VERONA - AOO AA8NK7I - PR. U. N. 0006978 DEL 07/10/2026 - I.3

Articolo 3 – Durata e rinnovo dello status di studente lavoratore

1. Lo status di studente lavoratore ha validità per l'anno accademico per il quale viene richiesto e, in ogni caso, non oltre la durata del contratto o della condizione lavorativa documentata.

2. Anche in presenza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, partita IVA o altra condizione lavorativa stabile, lo studente è tenuto a ripresentare la richiesta per ciascun anno accademico, al fine di ottenere una certificazione aggiornata e valida per l'anno accademico in corso.

3. Nel caso di contratto di durata inferiore all'anno accademico, lo status è riconosciuto limitatamente al periodo documentato, purché coincidente con il periodo di svolgimento delle lezioni, degli esami o di altri impegni accademici e comunque di durata superiore a un mese.

4. Lo status può essere rinnovato nel caso in cui lo studente dimostri il perdurare della condizione dichiarata, previa nuova richiesta e verifica della documentazione da parte della Segreteria Didattica.

Articolo 3 bis – Durata e rinnovo dello status di studentessa in gravidanza, studentessa in allattamento e studente genitore

1. Lo status di cui all'articolo 2 bis ha validità per l'anno accademico per il quale viene richiesto e può essere rinnovato annualmente, previa nuova richiesta, qualora permangano le condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento.

2. Per le studentesse in gravidanza, lo status decorre dalla presentazione della richiesta e permane per il periodo attestato dalla documentazione prodotta.

3. Per le studentesse in allattamento, lo status è riconosciuto fino al compimento del dodicesimo mese di vita del figlio.

4. Per la studentessa madre e per lo studente genitore, lo status è riconosciuto fino al compimento del sesto anno di età del figlio, previa presentazione di richiesta per ciascun anno accademico.

5. Anche nel caso in cui la condizione familiare permanga, la certificazione dello status deve essere nuovamente richiesta per ciascun anno accademico, al fine di essere riferita all'anno accademico in corso.

Articolo 3 ter – Durata e rinnovo dello status di studente/studentessa caregiver familiare

1. Lo status di studente/studentessa caregiver familiare ha validità per l'anno accademico per il quale viene richiesto.

2. Lo status può essere rinnovato per gli anni accademici successivi, previa nuova richiesta, qualora permangano le condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento.

3. Anche nel caso in cui la condizione assistenziale permanga, la certificazione dello status deve essere nuovamente richiesta per ciascun anno accademico, al fine di essere riferita all'anno accademico in corso.

4. Lo studente o la studentessa caregiver familiare è tenuto/a a comunicare tempestivamente alla Segreteria Didattica ogni variazione della situazione dichiarata che possa incidere sul mantenimento dello status.

5. Nel caso in cui la condizione assistenziale venga meno nel corso dell'anno accademico, lo status decade a partire dalla data di cessazione della condizione dichiarata.

AFAM ACCADEMIA DI BELLE ARTI STATALE DI VERONA - AOO AA8NK7I - PR. U. N. 0006978 DEL 07/10/2026 - I.3

AFAM ACCADEMIA DI BELLE ARTI STATALE DI VERONA - AOO AA8NK7I - PR. U. N. 0006978 DEL 07/10/2026 - I.3

Articolo 4 – Certificazione status di studente lavoratore, studente genitore e studente caregiver familiare

1. Lo status di studente lavoratore, di studente genitore e di studente caregiver familiare è comprovato dall'Istituzione mediante l'accettazione della richiesta effettuata da registro, da esibire al docente al fine di accedere ai benefici previsti dal presente regolamento.

2. La certificazione dello status è rilasciata con riferimento all'anno accademico in corso e deve essere nuovamente richiesta per ciascun anno accademico, anche nei casi in cui la condizione lavorativa, familiare o assistenziale permanga.

3. Lo studente lavoratore, lo studente genitore e lo studente caregiver familiare non sono tenuti, tranne per quanto previsto dall'art. 2, dall'art. 2 bis e dall'art. 2 ter del presente regolamento, ad esibire a docenti o altri uffici accademici documentazione comprovante la propria attività lavorativa o la propria condizione familiare o assistenziale, al di fuori della certificazione rilasciata dall'Istituzione.

4. La documentazione prodotta ai fini del riconoscimento dello status è acquisita dalla Segreteria Didattica esclusivamente per l'istruttoria della richiesta, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 5 – Permessi di studio

Al fine di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente, gli studenti lavoratori hanno facoltà di chiedere alla Segreteria Didattica il rilascio di apposita certificazione attestante la frequenza di lezioni, esercitazioni intermedie, prove di laboratorio o stage e la prenotazione di esami di profitto o discussione tesi da fornire al datore di lavoro al fine di ottenere specifici permessi di studio.

Articolo 6 – Interventi didattici integrativi

1. Gli studenti lavoratori, gli studenti genitori e gli studenti caregiver familiari hanno diritto di concordare con i singoli docenti sillabi personalizzati, con l'implementazione di testi e/o elaborati aggiuntivi, specifici interventi didattici integrativi di potenziamento della didattica, anche in modalità a distanza, al fine di sopperire, nei limiti previsti dalla normativa, alle carenze di frequenza.

Articolo 7 – Flessibilità

1. Gli studenti lavoratori, gli studenti genitori e gli studenti caregiver familiari hanno diritto di concordare via PEO con i singoli docenti piani di consegna flessibili per gli elaborati richiesti, con contestuale revisione annessa dove prevista, al fine di conseguire gli esami di profitto.

2. Gli studenti lavoratori, gli studenti genitori e gli studenti caregiver familiari hanno diritto di accedere agli orari di ricevimento e/o di revisione in modalità a distanza, dove se ne faccia richiesta, e di concordare con i singoli docenti eventuale flessibilità nella calendarizzazione delle stesse.

Articolo 8 – Continuità didattica

È fortemente consigliato agevolare gli studenti lavoratori, gli studenti genitori e gli studenti caregiver familiari nella continuità didattica, sopperendo ai loro periodi di assenza e agevolandoli nel recupero delle lezioni perse attraverso strumenti compensativi quali materiali didattici a corredo e un dettagliato scheduling delle lezioni erogate all'interno degli appositi sillabi.

Articolo 9 – Parità di trattamento

A parità di preparazione e risultati, gli studenti lavoratori, gli studenti genitori e gli studenti caregiver familiari, indipendentemente dall'accesso agli strumenti compensativi e/o dispensativi forniti dal presente regolamento,

AFAM ACCADEMIA DI BELLE ARTI STATALE DI VERONA - AOO AA8NK7I - PR. U. N. 0006978 DEL 07/10/2026 - I.3

AFAM ACCADEMIA DI BELLE ARTI STATALE DI VERONA - AOO AA8NK7I - PR. U. N. 0006978 DEL 07/10/2026 - I.3

devono essere valutati al pari degli studenti che non si trovano nelle condizioni disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 10 – Norme transitorie

1. Il presente regolamento, come modificato, entra in vigore dalla data di adozione del relativo decreto del Presidente.
2. Le richieste di riconoscimento dello status presentate prima dell'adozione del presente regolamento restano valide per l'anno accademico di riferimento, se compatibili con le disposizioni del presente regolamento.
3. A decorrere dall'anno accademico successivo, tutte le richieste di riconoscimento dello status dovranno essere presentate o rinnovate secondo le modalità e i termini previsti dal presente regolamento.

AFAM ACCADEMIA DI BELLE ARTI STATALE DI VERONA - AOO AA8NK7I - PR. U. N. 0006978 DEL 07/10/2026 - I.3